



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 30 Maggio 2013

Prot. n. 134/2013

**GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013**

**AUDIZIONE DEL**

**CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO**

innanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 1<sup>a</sup> Affari costituzionali e 4<sup>a</sup> Difesa del Senato, e 11<sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in relazione all'Atto del Governo 11 - *Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'Inps.*

**Preg.mi Signori Presidenti, signori Senatori, signori Deputati,**

vogliamo in premessa ringraziare per aver accolto la richiesta di audizione del CONAPO sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco in relazione ai lavori parlamentari per il previsto parere di competenza in ordine allo *schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.*

Il provvedimento in esame, che segue l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 aspira ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico di quei regimi e gestioni assoggettati ad una disciplina diversa rispetto alle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, attraverso il progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di dette categorie.

Ebbene, il Conapo vuole sottolineare la specificità e peculiarità del lavoro dei vigili del fuoco, che ha una organizzazione particolare, connotata da una rigida organizzazione interna ove il 99 % del personale, sino al giorno del pensionamento, è adibito a mansioni altamente operative.

Peraltro il Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta essere l'amministrazione con il più alto numero di infortuni sul lavoro, proprio a causa del notevole livello di operatività richiesto ai suoi appartenenti.

L'esatta dimensione del rischio in servizio e del grado di efficienza richiesto è forse diversamente percepibile dall'esterno, tanto è vero che spesso diciamo che i politici "*dovrebbero venire per una settimana a fare i vigili del fuoco per rendersene conto*" !

E' palese a tutti che l'efficienza psicofisica dei vigili del fuoco fisiologicamente diminuisce con l'avanzare dell'età anagrafica, tanto che, se vogliamo dirla tutta, già un'età superiore ai 50 anni è in media incompatibile con la notevole prestanta operativa che si richiede al personale.

Di contro, le passate politiche di contenimento della spesa pubblica, che hanno rallentato le assunzioni ed il turnover del personale, prorogando contestualmente la validità delle graduatorie al fine di garantire comunque i diritti degli idonei, uniti ad una gestione del personale precario priva di progettualità, hanno però, di contro, comportato l'assunzione di personale di età più avanzata, tanto che, già ad oggi l'età media dei vigili del fuoco è di circa 45 anni, un grosso problema per l'efficienza operativa, se si pensa che circa venti anni fa, l'età media era sotto i 30 anni.

Ebbene, non va sottaciuto che uno degli effetti di un innalzamento dell'età pensionabile dei vigili del fuoco è anche il conseguente innalzamento della già elevata età media dei vigili del fuoco in servizio, con la ovvia conseguenza della riduzione dell'efficienza dell'apparato di soccorso pubblico e di conseguenza della riduzione della sicurezza dei cittadini.

Peraltro, la diversità e la specificità dei vigili del fuoco, come anche delle forze armate e di polizia, rispetto ai restanti dipendenti pubblici, è stata riconosciuta dall' art. 19 della legge 183/2010, rubricata *"Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"* ove al comma 1 dispone che *"Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti."*

Va poi ricordato che in data 28 maggio 2012 sono state approvate una serie di mozioni bipartisan per il riconoscimento della specificità lavorativa nell'ambito dei comparti difesa-sicurezza e vigili del fuoco, tra cui, peraltro, figura anche la firma dell'attuale presidente del Consiglio Enrico Letta.

Ci si riferisce alle mozioni abbinate, 1/01007, 1/00983, 1/01018, 1/01052, 1/01053, 1/01055 e 1/01057.

Ebbene preg.mi Senatori e Deputati, questa specificità non va riconosciuta solo a parole, non va riconosciuta solo con le mozioni, con le commemorazioni o con i comunicati stampa di facciata nel momento in cui un uomo dello stato in uniforme muore in servizio, non va usata per il solo consenso politico quando vigili del fuoco e le forze di polizia compiono operazioni brillanti grazie ai necessari requisiti di efficienza operativa, salvo poi adottare nei fatti azioni politiche contrarie a questi risultati.

Questa specificità va riconosciuta nei fatti, guardando anche a cosa avviene negli altri stati dell'Europa, ove nessun politico si è mai sognato di tutelare la sicurezza dei cittadini mediante vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri e forze armate in età geriatrica !

Voglio portarvi un esempio che cito sempre per far capire quale costo sociale può avere un provvedimento di innalzamento dell'età media dei vigili del fuoco:

L'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 che provocato la fuoriuscita di gas GPL con il tragico epilogo che conosciamo. Ebbene se quei vigili del fuoco intervenuti nell'immediato non avessero avuto l'efficienza operativa per riuscire nella pericolosa missione di avvicinarsi alla cisterna coinvolta dalle fiamme riuscendo ad evitare (a rischio della vita) che esplodessero le altre 13 cisterne del treno, ebbene oggi l'intera Viareggio non esisterebbe più, un costo immane in termini di vite umane ed un costo immane in termini di ricostruzione.

Posso affermare, senza paura di smentita, che quella cinquantina di vigili del fuoco non solo ha salvato Viareggio e la sua popolazione, ma ha contribuito a salvare l'Italia da un prevedibile impegno di spesa che ci avrebbe messo in grave difficoltà !

Ma si potrebbero citare decine e decine di casi importanti, a partire dal terremoto dell'Aquila, dove in poche ore i vigili del fuoco, a rischio della vita, hanno salvato vite umane ed estratto dalle macerie centinaia di feriti e riconsegnato ai familiari i 308 deceduti per la giusta sepoltura.

Oltre a quanto sopra, dobbiamo poi rendere noto alle SS.LL. che i vigili del fuoco non beneficiano degli aumenti di servizio ai fini pensionistici, che consentono alle altre categorie in uniforme, di far valere un massimo di 5 anni utili all'accesso al pensionamento, pertanto il provvedimento all'esame, risulta ancor più penalizzante per i vigili del fuoco (allegiamo normativa di riferimento).

Non beneficiano della maggiorazione dei 6 scatti di anzianità all'atto del pensionamento che consente di calcolare la pensione maggiorando la base di calcolo di un +15%.

A tutt'oggi, a distanza di 16 anni circa, ancora non è stato dato avvio alla previdenza complementare con grave danno al personale dei vigili del fuoco, come anche delle forze armate e di polizia, rispetto al resto del pubblico impiego e pertanto si chiede l'avvio degli accordi negoziali che attivino tale istituto.

Tutto questo contesto, apro una parentesi, in un quadro generale che vede i vigili del fuoco penalizzati rispetto alle altre categorie non solo dal punto di vista pensionistico, ma anche dal punto di vista retributivo e di importo del trattamento pensionistico.

In conclusione si chiede alle SS.LL. di voler formulare **parere assolutamente contrario** per ciò che riguarda l'innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione del personale dei vigili del fuoco, come anche delle forze armate e di polizia, evidenziando inoltre la ulteriore penalizzazione cui soffrono i vigili del fuoco che non beneficiano degli aumenti del servizio prestato e la conseguente necessità di armonizzare per i vigili del fuoco questo istituto al restante personale dei corpi dello stato.

Grazie.



Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi

ALLEGATI



**RICONOSCIMENTI CHE SI CHIEDE DI ESTENDERE  
ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO**

**SUPERVALUTAZIONE**

**AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI**

**PERSONALE MILITARE**

**Legge 05/05/1976 n. 187**

**Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.**

**Art. 17 comma 2**

**Effetti pensionistici.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, **è computato con l'aumento di un quinto.**

**PERSONALE FORZE DI POLIZIA**

**Legge 27/05/1977 n. 284**

**Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia  
ed al personale civile degli istituti penitenziari.**

**Art. 3 comma 3**

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, **è computato con l'aumento di un quinto.**

**RICONOSCIMENTI CHE SI CHIEDE DI ESTENDERE**  
**ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO**  
**MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE**  
**SEI SCATTI DI ANZIANITA'**  
**OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE**

**PERSONALE FORZE DI POLIZIA**

**Decreto Legge 21/09/1987 n. 387**

**Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.**

**Art. 6-bis.**

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto (1).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

**MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE**  
**SEI SCATTI DI ANZIANITA'**  
**OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE**

**PERSONALE MILITARE**

**Decreto Legge 16/09/1987 n. 379**

**Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.**

**Art. 1**

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .

Art. 1076

Promozione in particolari situazioni degli ufficiali

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio (1).

2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Art. 1077

Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale



che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente

#### Art. 1083

##### Benefici connessi alla promozione

1. I benefici previsti dall'articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082.

2. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio.

[3. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.] (1)

##### Personale militare che cessa dal servizio per infermità

#### Art. 1084

##### Personale militare che cessa dal servizio per infermità

1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

## Articolo 1092

### Estensione di norme

1. Le disposizioni del presente capo sono applicate, in quanto compatibili, a tutto il personale militare.

## Art. 1911

### Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio

1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione" (1).

3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.